SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 234)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MOLTISANTI, NENCIONI, BARBARO, CREMISINI, CROL-LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LES-SONA, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE e TURCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1963

Concessione di un assegno vitalizio di « Riconoscenza nazionale » agli ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — Da molto tempo, ormai, una categoria di cittadini, che si suole definire benemerita della Patria, attende un giusto riconoscimento dei suoi meriti e la riparazione doverosa di uno stato di disagio che con il passar degli anni si aggrava sempre più. Sono gli ex combattenti anziani di tutte le guerre che invocano un atto legislativo che esprima in modo sostanziale e concreto la riconoscenza della Nazione per ciò che essi hanno fatto in sua difesa e per creare nuove fonti di lavoro e, quindi, maggior benessere a tutti i cittadini.

A sanare questa carenza legislativa tende, appunto, il presente disegno di legge.

Non staremo a ricordarvi che in altri Stati si è già provveduto con appositi strumenti legislativi a dare una pensione agli ex combattenti anziani.

La nostra opinione pubblica reclama, a gran voce, uguale provvedimento da parte del Parlamento italiano il quale, per la verità, non è stato insensibile tanto che diverse proposte di legge sono state presentate nella seconda e nella terza legislatura e rinnovate nella attuale. E potremmo ricordare ancora le numerose autorevoli promesse che agli ex combattenti sono state fatte soprattutto nel 1961, in occasione della celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia, promesse che sono state ribadite da tutti nella recente campagna elettorale del 28 aprile scorso.

Ma sino ad oggi il Governo si è sottratto agli impegni che aveva assunto solennemente soprattutto nei confronti degli interessati, opponendo alle numerose, reiterate richieste la vaga formula delle « esigenze di bilancio ».

Ma tutti sanno che una sana amministrazione si riconosce dal modo come gradua le spese pubbliche per il raggiungimento di determinati fini politici, morali e sociali.

Orbene, le promesse fatte da uomini responsabili di Governo e le numerose richieste da parte di membri dei due rami del Parlamento, costituiscono la giustificazione politica dell'invocato provvedimento. Le condizioni economiche, spesso abbastanza gra-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vi, di numerosissimi ex combattenti che, per aver servito la Nazione nei momenti e nelle circostanze più drammatiche della sua storia, non hanno potuto provvedere ad una propria sistemazione nè ad assicurarsi una tranquilla vecchiaia attraverso il vigente sistema previdenziale, sono la giustificazione sociale.

La giustificazione morale è ovvia. In una epoca in cui lo Stato si avvia ad attuare un sistema di sicurezza sociale che assicuri una serena vecchiaia a tutti i cittadini, il legislatore non può, nè deve ignorare proprio quei cittadini che alla Patria hanno dato, col massimo rischio e con i maggiori sacrifici, il contributo migliore, più nobile e più grande.

Non si deve dimenticare che l'assegno proposto con il presente disegno di legge rappresenta per moltissimi combattenti una vera e propria pensione e come tale riteniamo debba essere regolato dalle norme vigenti in materia di previdenza ed assistenza sociale.

È superfluo, infine, ricordare che, trattandosi di un provvedimento di carattere soprattutto politico e morale, tanto vero che abbiamo voluto definire l'assegno vitalizio invocato di « riconoscenza nazionale », esso deve essere esteso a tutti gli ex combattenti, indipendentemente dalle condizioni economiche dei beneficiari, poichè tutti hanno servito la Patria in armi e tutti hanno rischiato la propria vita.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al cittadino che, in tempo di guerra, abbia prestato servizio nelle Forze armate e che sia in possesso della qualifica di combattente, a norma delle vigenti leggi, al compimento del 60° anno di età è concesso un assegno vitalizio di « riconoscenza nazionale » di lire 130.000 annue, comprensivo di una 13ª mensilità, da corrispondersi in ratei bimestrali posticipati.

Art. 2.

Uguale assegno viene corrisposto ai combattenti che, non avendo raggiunto il 60° anno di età, siano riconosciuti invalidi in base alle norme sulla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti, purchè non godano di trattamenti pensionistici, a qualsiasi titolo, esclusi quelli corrisposti ai mutilati ed invalidi di guerra, e ai congiunti di caduti in guerra, e non abbiano un reddito annuo superiore alle lire 300.000.

Art. 3.

Gli assegni di cui ai precedenti articoli sono riversibili secondo le vigenti norme che regolano l'assicurazione obbligatoria dell'I.N.P.S.

Art. 4.

Il diritto all'assegno vitalizio di « riconoscenza nazionale » decorre dal 4 novembre 1963.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con note di variazioni sul bilancio del Ministero del tesoro.